

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LE PARANZE - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARAFFA DI CATANZARO CZ VIA
PALERMO 4

Numero REA: CZ - 213364

Codice fiscale: 03855600791

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA		ALLEGATO "A" RACC. N.29761
Art.1		
È costituita con sede nel COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO una Società Cooperativa con la denominazione di " COOPERATIVA SOCIALE LE PARANZE - SOCIETÀ COOPERATIVA ".		
La cooperativa potrà istituire e sopprimere, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nonché trasferire, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.		
La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060 , ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.		
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO		
Art.2		
Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nell'atto costitutivo, di cui fa parte integrante il presente statuto, e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile, nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V dello stesso codice in materia di società a responsabilità limitata.		
Alla cooperativa si applicano altresì le leggi speciali in materia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2520 del codice civile.		

Qualora la Società Cooperativa dovesse superare i limiti pre-	
visti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o da sue successi-	
ve modificazioni, in tema di numero di soci cooperatori e di	
attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere convocata, senza	
indugio, l'Assemblea dei soci per adeguare il presente statuto	
alla normativa in essere per le società per azioni, in quanto	
compatibile.	
SCOPO SOCIALE	
Art. 3	
La società ha lo scopo preminente di perseguire l’interesse	
generale della comunità alla promozione umana e	
all’integrazione sociale dei cittadini, con particolare ri-	
guardo all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, co-	
si come definite dall’articolo 4 della Legge 8 novembre 1991,	
n. 381.	
In questo quadro la società, nel rispetto dei principi e del	
metodo della mutualità, senza finalità speculative, si propone	
di ottenere, per i soci lavoratori, tramite la gestione in	
forma associata e con la prestazione della loro attività lavo-	
rativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni e-	
conomiche, sociali e professionali.	
La Cooperativa si propone di raggiungere lo scopo valendosi	
prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori,	
attraverso attività produttive sia di tipo artigianale, indu-	
striale, commerciale o di servizi, mediante le quali realizza-	

re l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantag-	
giate.	
A tal fine la Società Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto, in via principale:	
- lo svolgimento dell'attività di pesca sia marittima che	
lagunare mediante la gestione armatoriale collettiva dei na-	
tanti di proprietà dei soci e/o di terzi sia a titolo gratuito	
che oneroso;	
- l'acquisto dell'attrezzatura necessaria per il raggiun-	
gimento degli scopi sociali;	
- l'acquisizione di aree demaniali, lagunari e marittime	
in concessione nonché la loro gestione, manutenzione e sorve-	
glianza, nei principi della difesa dell'ambiente e delle ri-	
sorse;	
- la produzione, trasformazione, stabulazione, lavorazione	
e conservazione dei prodotti ittici, secondo le vigenti norme	
sanitarie e con metodi più idonei e tecnicamente più avanzati:	
attivare la valorizzazione commerciale e la vendita del pro-	
dotto fresco e/o congelato e/o trasformato, sia di produzione	
propria e/o di terzi, attraverso la gestione dei mercati itti-	
ci all'ingrosso, centri di raccolta dei prodotti ittici, non-	
chè punti di vendita al dettaglio ed all'ingrosso da gestire	
in proprio e/o appalto a terzi e, inoltre, organizzare servizi	
di trasporto dei prodotti ittici.	

Potrà stipulare convenzioni e/o contratti con Enti Pubblici o	
privati;	
- realizzare e gestire servizi integrati per la pesca -	
turismo, il turismo ambientale, l'ittiturismo;	
- gestire strutture di ristorazione finalizzate alla valo-	
rizzazione di prodotti ittici, organizzare sagre, noleggio di	
imbarcazioni, gestire porti turistici, posti barca, manuten-	
zione e tenuta di officine per rimessaggio, effettuare servizi	
di spiaggia, turistici, sportivi e ambientali, pulizia di ba-	
cini siti in mare aperto, mediante l'ausilio di subacquei e di	
attrezzature speciali, campo-boe.	
In via secondaria sempre al fine di ottenere continuità di oc-	
cupazione lavorativa per i soci;	
- appaltare lavori di: disinquinamento, recuperi maritti-	
mi, lavori di sommozzatori e subacquei in genere, carpenteria	
navale, condotte a mare, rivestimenti anticorrosivi, manuten-	
zioni, plastificazioni, saldature, strutture sommerse, ricer-	
che biologiche, servizi di corvè a bordo delle navi e traspor-	
ti marittimi in genere con mezzi sia propri che di terzi ad	
enti e compagnie di navigazione nazionali ed estere;	
- gestioni ambientali, dragaggi, buncheraggi e gestioni	
porti;	
- salvataggi a mare e servizi con ambulanza;	
- servizi di vigilanza con guardie giurate per parcheggi	
auto;	

-	custodie di locali ed impianti in genere;	
-	pulizia spiagge, gestione stabilimenti balneari, sommi-	
	nistrazione al pubblico di alimenti e bevande;	
-	noleggi di mezzi in genere a mare ed a terra;	
-	gestione di chioschi od ostelli, di campeggi turistici	
	ed alberghieri;	
-	impianti di lavaggio in genere.	
	La cooperativa potrà altresì espletare servizi ambientali, ci-	
	vili ed industriali quali:	
-	ritiro di rifiuti solidi urbani, rifiuti tossici e noci-	
	vi, rifiuti pericolosi e rifiuti destinati al riciclaggio;	
-	assumere in appalto concessioni tramite convenzioni di	
	incarichi per la cura, risanamento e ripristino sistemazione	
	dei litorali ed attivazione di strutture di servizio, pulizie	
	e manutenzione locali, impianti e giardinaggio anche da enti	
	pubblici e privati, lo spazzamento ed il lavaggio delle stra-	
	de, delle piazze, dei mercati e comunque di tutti gli spazi	
	posti a disposizione del pubblico per fiere sportive e manife-	
	stazioni;	
-	conduzione di attività di ristorazione in genere a terra	
	e su navi proprie e/o di terzi;	
-	assistenza audiovisiva per congressi, spettacoli e mani-	
	festazioni culturali in genere;	
-	organizzazione e gestione attività escursionistiche, di	
	guida naturalistica, accompagnamento turistico, servizi foto-	

	grafici;	
	- organizzazione e gestione di agenzie turistiche e di	
	strutture operanti nel settore turistico-ricettivo;	
	- servizi di accompagnamento e di interpretariato, info-	
	point;	
	- servizi di cameriere;	
	- attività di autotrasporto e trasporto merci per conto	
	terzi, con esclusione di ogni attività per conto proprio;	
	- assunzione di lavori di traslochi e di tutte le opera-	
	zioni connesse;	
	- assunzione di lavori di trasporto e facchinaggio od al-	
	tro per enti pubblici, statali, parastatali ed anche aziende	
	private o privati, sia direttamente che tramite organismi con-	
	sortili;	
	- svolgere attività di parcheggio, di rimessaggio, servizi	
	di sicurezza, vigilanza e custodia;	
	- effettuare lavori di realizzazione e manutenzione in a-	
	ree verdi, giardini, parchi pubblici e privati, compresi in-	
	terventi di bonifica e pulizia negli stessi, la potatura di	
	piante di alto fusto ed attività connesse;	
	- gestione e manutenzione strutture sportive e ricreative	
	in genere, sia di proprietà di Enti Pubblici che di privati;	
	- trekking su percorsi sterrati, ferrati e funicolari;	
	- assumere in appalto la gestione completa di archivi in	
	generale con l'esercizio di servizi inerenti le generali man-	

sioni di ufficio; registrazioni ed elaborazioni di dati ed attività connesse, servizi di segreteria, centralino, posta e commissioni;

- istituzione o gestione di cantieri, stabilimenti, officine, magazzini, uffici e locali necessari per l'espletamento delle attività sociali.

La cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del lavoro. Il ricavato dell'attività svolta dai soci cooperatori è conferito alla cooperativa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali, la cooperativa potrà:

- svolgere in genere e sviluppare tutte le attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto e l'affitto di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;

- svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine alle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie alla realizzazione degli scopi sociali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.

La società cooperativa potrà svolgere la propria attività an-

che con terzi.

Nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente,

la Società potrà stimolare lo spirito di previdenza e di ri-

sparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata e-

sclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con

apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La Società potrà aderire, ai sensi dell'art. 2545-septies del

codice civile ad un Gruppo Cooperativo Paritetico.

La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività

connessa o affine a quelle sopra indicate, nonché compiere

tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura com-

merciale, industriale, economica, finanziaria, mobiliare ed

immobiliare utili o necessari alla realizzazione degli scopi

sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente atti-

nenti ai medesimi.

Per la sola indicazione esemplificativa:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qual-

sia- si forma, escluso lo scopo di collocamento, in società ed

al- tri enti, economici e non, aderire ad associazioni, rico-

nosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e

in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento

delle proprie finalità statutarie;

b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsia-

si altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare

10 di 43

splicando un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Possono essere ammessi come soci - lavoratori elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.

Possono essere soci della cooperativa i volontari che, in possesso dei requisiti professionali, prestino la loro attività gratuitamente, naturalmente nei limiti e con le modalità previste in materia dalla legge.

In presenza dei presupposti per la loro ammissione, possono essere soci, nei limiti stabiliti dalla legge, i soci sovventori di cui alla Legge n. 59/1992 e le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

PROCEDURA DI AMMISSIONE E OBBLIGHI

Art.5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

- a) - cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza , residenza e codice fiscale;
- b) - l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità pro-

fessionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, le specifiche competenze possedute nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;

c) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

Le persone giuridiche, dovranno indicare nella domanda:

a) denominazione sociale, sede legale, indirizzo e produrre, a corredo della stessa domanda, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente e copia della deliberazione assunta dall'organo sociale competente;

b) l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere.

I Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché, se soci - lavoratori a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art.6

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo.

13 di 43

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci - lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nei regolamenti di cui al successivo art. 8.

Art.7

I soci-lavoratori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

REGOLAMENTI

Art.8

I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci con riferimento specifico, per quanto attiene ai soci-lavoratori, alle prestazioni di lavoro e al relativo trattamento economico e normativo, secondo quanto previsto dall'articolo sei della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.

Gli stessi regolamenti determinano i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I regolamenti possono definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi, nonché i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

I regolamenti possono altresì disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società stabilendo, tra l'altro, i poteri del Direttore, se nominato.

La Società adotta inoltre, eventualmente, i regolamenti, previsti dagli articoli 3 e 10 del presente statuto.

I regolamenti sono predisposti dall'Organo Amministrativo e

approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le
assemblee straordinarie.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 9

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi
all'amministrazione.

CATEGORIA SPECIALE PER NUOVI SOCI COOPERATORI

Art. 10

L'Organo Amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi
soci cooperatori in una categoria speciale in ragione del-
l'interesse:

- a) - alla loro formazione professionale;
- b) - al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni ca-
so superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organo Amministrati-
vo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che
debbano completare o integrare la loro formazione professiona-
le in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed econo-
mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo,
della cooperativa.

Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'Organo Amministrati-

vo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto stabilito da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che comunque non può superare il termine di cinque anni;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale deve versare la quota sociale minima stabilita dallo statuto, ha il diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto, non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare all'interessato la deliberazione di ammissione in qualità di socio ordinario secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

RECESSO E DECADENZA

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di

	al- tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.
	Il recesso non può essere parziale.
	La comunicazione di recesso deve essere comunicata con racco-
	mandata alla società.
	Spetta all'Organo Amministrativo, entro sessanta giorni dalla
	comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i motivi
	che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il
	recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della
	Società.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammini-
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, en-
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può
	proporre opposizione innanzi l'Arbitro nominato secondo quanto
	previsto dall'articolo 35 del presente Statuto.
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-
	la domanda.
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e socie-
	tà, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Organo Ammini-
	strativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio
	in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario, con
	la chiusura dell'esercizio successivo.
	L'Organo Amministrativo può dichiarare decaduto il socio:
	- che volontariamente abbia rassegnato le dimissioni dal
	rap- porto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato

la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

ESCLUSIONE

Art.12

Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il Socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra Soci;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 4 senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti previsti dall'art. 8 del presente Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;

f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato

	di lavoro subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quando nominato. Qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, la deliberazione è assunta dall'Assemblea dei Soci.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 35 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI USCENTI	
	Art.13	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	

di essa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono i responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinques del codice civile.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione del capitale assegnato al socio ai sensi de-

gli articoli 2545-quinques e 2545-sexies, la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di 5 anni.

In ogni caso, fin quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

Art. 15

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuata con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Quando trovi applicazione l'ipotesi prevista dal comma precedente, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Qualora gli eredi non possano, per carenza dei requisiti, o non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, hanno comunque diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella misura e con le stesse modalità stabilite all'articolo precedente.

STRUMENTI FINANZIARI

Art.16

Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può emettere

titoli di debito , nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
2. le modalità di circolazione;
3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.17

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro **500,00 (cinquecento/00);**

2. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui al successivo articolo 22 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci defunti a norma del presente statuto;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato dalle somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte.

TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA SOCIALE

Art. 18

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa ha l'obbligo di iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio può proporre, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 35 del presente statuto.

Art.19

Le quote sociali dei Soci ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Assemblea.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.20

L'esercizio sociale va dal **1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.**

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo

provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa.; in quest'ultimo caso, l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2420 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa al bilancio, le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile e riportano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, debbono altresì, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella relazione sulla gestione l'Organo Amministrativo illustra inoltre le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci come già previsto dal-

l'articolo 6 del presente statuto.

RISTORNI

Art. 21

L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, può deliberare la distribuzione di ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità, in giornate od ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro prestato in ordine alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte sulla base dei livelli di responsabilità attribuiti.

I ristorni posso essere erogati in denaro o distribuiti mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali sottoscritte e versate anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 22

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 21 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella

prevista dalla legge;

b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato, quale dividendo, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo quando la cooperativa conservi i requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile;

d) ad eventuale riserva straordinaria;

e) a fini mutualistici.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva.

ORGANI SOCIALI

Art. 23

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, quando nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo vigente ai

sensi del successivo articolo 28 con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza, della data e ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da inviarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci.

In assenza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti proposti con richiesta scritta da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo e comunque entro 20 giorni dalla richiesta.

In ogni caso compete all'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, entro i termini stabiliti dal presente statuto, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili di esercizio;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sin-

	dacale, quando imposto dalla norma, del suo Presidente e del	
	Re- visore;	
	c) la determinazione dei compensi a favore dei componenti	
	l'Organo Amministrativo;	
	d) la retribuzione annuale dei Sindaci, quando nominati;	
	e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente	
	Statuto;	
	f) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	g) deliberare l'adesione ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	h) deliberare sulle operazioni che comportano una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	i) deliberare lo scioglimento della società e, conseguente-	
	mente, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di cui alle lettere f), h) ed i), sono assunte	
	alla presenza di un notaio.	
	L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o	
	chi ne ha la potestà lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	Art. 25	
	L'Assemblea si riunisce ordinariamente presso la sede sociale.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	quando siano presenti personalmente o per delega tanti Soci	
	che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai Soci;	
	in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci pre-	

senti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Art.26

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e non siano in mora nel versamento delle quote sociali sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote possedute.

I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta e la documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2.

Ciascun Socio può rappresentare al massimo un altro Socio. Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la società aderisce.

Art.27

L'Assemblea è presieduta, secondo l'organo Amministrativo vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice-Presidente; in loro assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della sua costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere un non Socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART.28

L'Amministrazione della società è affidata, secondo determinazione dell'Assemblea al momento del rinnovo delle cariche sociali, ad un Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha

effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro sostituzione, valgono, rispettivamente le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

In ogni caso va garantito che la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da soci cooperatori.

Art.29

In caso di nomina, il Consiglio di Amministrazione si compone da tre ad un massimo di n. sette consiglieri scelti anche tra soggetti non soci.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica e, previa semplice dichiarazione della decadenza da parte dello stesso Consiglio, sono sostituiti a norma dell'art.2386 del Cod. Civile.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, i Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso nella misura

	che sarà fissata dall'Assemblea ed al rimborso delle spese vi-	
	ve sostenute nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Art. 30	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o	
	da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà uti-	
	le oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, è inviata a tutti gli amministrato-	
	ri , sindaci e revisore, se nominati, a mezzo lettera o con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento , da spedirsi non meno di cinque giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o	
	raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri e i Sindaci ef-	
	fettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della	
	riunione.	
	In assenza di tali formalità, le adunanze del Consiglio di Am-	
	ministrazione sono comunque valide quando intervengano tutti	
	gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se nomi-	
	nati.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando sia effettivamente presente la maggioranza degli ammi-	
	nistratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si	
	intende respinta	

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 31

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge o per disposizione del presente statuto, sono demandati all'esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può, perciò, a puro titolo esemplificativo, deliberare l'adesione della cooperativa a Consorzi di cooperative o ad Organismi associativi, federativi o consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, quinto comma del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti

mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale sugli argomenti inerenti le prestazioni mutualistiche, i ristorni, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nella sua collegialità, il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 32

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, secondo i casi previsti dall'art. 28, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della Società, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.

In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzio-

ni spettano al Vice Presidente; in assenza di questo ad altro socio designato dall'Assemblea.

COLLEGIO SINDACALE A

Art.33

Il Collegio Sindacale, nominato quando si verificano i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 , primo comma del codice civile, si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono sempre rieleggibili.

L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai Sindaci valevole per tutta la durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in materia di Collegio Sindacale le disposizioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale delle società per azioni.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.34

Tutte le controversie che, in dipendenza del presente statuto, dei regolamenti approvati dall'Assemblea, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, e più in generale derivanti dal rapporto sociale, dovessero insorgere tra soci, e tra soci e la società, saranno deferite al giudizio decisorio di un Arbitro , nominato da un terzo estraneo alla società, scelto di comune accordo tra tutte le parti in causa, ovvero, in caso di mancanza di accordo, da un terzo, estraneo alla società, scelto dal presidente del Tribunale della sede legale della società, adito dalla parte più diligente.

Il terzo dovrà procedere alla nomina dell'Arbitro, a pena di decadenza dall'incarico, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla scelta di cui sopra, comunicata al terzo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di mancata ottemperanza all'incarico, la nomina dell'Arbitro avverrà a cura del Presidente del Tribunale della sede legale della società, adito dalla parte più diligente.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

La parte che ricorre all'Arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'Arbitrato avrà luogo presso la sede legale della cooperati-

va.	
L'Arbitro, in procedimento rituale, giudicherà secondo diritto	
determinando altresì la ripartizione dei costi dell'arbitrato	
tra le parti in causa.	
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le	
disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.	
CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
Art. 35	
La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende	
orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri	
di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512	
e seguenti del codice civile.	
Sino a quando la società conservi i requisiti di cooperativa a	
mutualità prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del	
codice civile, ad essa è fatto divieto:	
a. di distribuire dividendi in misura superiore all'inte-	
resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
b. di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
c. di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
È fatto altresì obbligo di devoluzione, in caso di sciogli-	
mento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matu-	

41 di 43

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Esente da Imposta di bollo Ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 299/1973 n° 601, e della circolare dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro n° 67/E del 7 agosto 2002.
F.to:
Gianluca Perrella